



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 02/09/2019

ESTRATTO DEL VERBALE N° 25/2019

Oggi 02 settembre 2019 ad ore 15.00, a seguito di rituale convocazione nella sede dell'Ordine in Vicenza - Palazzo Gualdo - piazzetta Gualdi n. 7, sono presenti i Consiglieri avvocati:

Alessandro MOSCATELLI, Presidente

Alessandra MAGNABOSCO, Vice Presidente

Rachele NICOLIN, Segretario

Marco SERINI, Tesoriere

Corinto Francesco BERTUZZO

Francesco DALLA PIETRA

Rita DE MARCO

Raffaella DI PAOLO

Nuccia FIGATTI

Valeria LIEVORE

Franco Domenico MAULE

Francesco MOCELLIN

Roberta RUGGERI.

Sono assenti giustificati i Cons.avv. Dall'Igna e Rigoni.

Il Consiglio è riunito per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO

OMISSIS

Il Cons. avv. Ruggeri illustra la bozza del regolamento sulla pratica forense; il Consiglio approva il testo e dispone che lo stesso venga pubblicato sul sito.

OMISSIS

Alle ore 19.30 null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta.

f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

avv. Rachele Nicolin

f.to IL PRESIDENTE

avv. Alessandro Moscatelli

E' estratto conforme all'originale.

Vicenza, 4 settembre 2019



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

avv. Rachele Nicolin



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza

Visti gli artt. 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della Legge Professionale Forense (l. 31 dicembre 2012 n. 247);

visto il D.M. 17 marzo 2016, n. 70;

visto il D.M. 17 marzo 2016 n. 58 e l'art. 73 D.L. 2013 n. 63;

visto l'art. 16 del D. Lgs. 17 novembre 1997 n. 398;

visto il D.M. 9 febbraio 2018, n. 17;

visto il Regolamento per lo svolgimento della pratica forense adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza il 1° settembre 2002, che le presenti indicazioni sostituiscono con decorrenza, per ciascun interessato, dalla convalida del semestre di pratica successivo all'adozione della presente delibera;

delibera di approvare il seguente

REGOLAMENTO

CAPO I

Iscrizione al Registro dei Praticanti

Art. 1

Al Registro dei praticanti avvocati possono chiedere di essere iscritti i laureati in giurisprudenza e, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 5, co. 3 del D.M. 16 marzo 2016, n. 70, gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 17, co. 4, L.P.F..



Art. 2

La domanda di iscrizione, compilata secondo le indicazioni di cui ai moduli reperibili sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza (www.ordineavvocatovicenza.it), va sottoscritta e consegnata presso gli uffici dell'Ordine - sede o segreteria presso il Tribunale.

Alla domanda di iscrizione va allegata una dichiarazione, su carta intestata, rilasciata dall'avvocato ("dominus") che certifica, sotto la propria responsabilità, di avere ammesso il richiedente a frequentare il suo studio per lo svolgimento del tirocinio forense; di essere in regola con l'obbligo di formazione continua; di essere da almeno cinque anni iscritto all'albo; di avere o non avere ammesso altri praticanti alla frequenza del proprio studio, indicandone in caso positivo numero e identità. L'avvocato non può assumere la funzione di dominus per più di tre (cfr. art. 41 co. 10 LPF) praticanti contemporaneamente. Se il tirocinio sia svolto in uno studio associato o altrimenti condiviso, la dichiarazione di disponibilità dovrà essere rilasciata da un solo avvocato, che sarà responsabile del periodo di tirocinio e che ad ogni effetto assumerà la funzione di dominus.

Quando, ai sensi dell'art. 41 co. 8 LPF, il tirocinio debba essere svolto presso due avvocati, il praticante deve ottenere la relativa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine tramite apposita, preventiva istanza.

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro speciale l'istante deve inoltre comunicare per iscritto, sotto la propria responsabilità:

- i giorni e gli orari di normale frequenza e reperibilità presso lo studio legale prescelto,
- se svolge attività di lavoro alle dipendenze di datore di lavoro privato o di ente pubblico, indicando giorni e orari lavorativi;
- se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali;
- se segue corsi di preparazione o di specializzazione post universitari;
- se svolge attività lavorativa estranea alla pratica forense in forma autonoma o parasubordinata con carattere continuativo.

Il Consiglio dell'ordine si riserva di verificare, eventualmente previa richiesta di chiarimenti e/o integrazione della documentazione anche al datore di lavoro o equiparato, la compatibilità dell'attività lavorativa con il corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio professionale.



Nel caso in cui il Consiglio non ritenga compatibile lo svolgimento del tirocinio professionale, potrà rifiutare l'iscrizione o disporre la cancellazione del praticante già iscritto.

Art. 3

Il praticante avvocato ha domicilio legale esclusivamente presso lo studio del dominus, dove ricever tutte le notificazioni e comunicazioni relative al tirocinio. I provvedimenti del Consiglio dell'Ordine riguardanti il praticante avvocato saranno comunicati anche al dominus.

Art. 4

Ove il praticante scelga di continuare il proprio tirocinio presso altro dominus, ne dovrà informare con comunicazione scritta e tempestiva il Consiglio dell'Ordine a che di tale variazione sia preso atto. All'informativa dovrà essere allegata dichiarazione con la quale l'ex dominus attesta la frequentazione del proprio studio da parte del praticante fino a quel momento, nonché dichiarazione del nuovo dominus che da quel momento accetta di ospitare il praticante e autodichiara i requisiti di cui all'art. 2, co. 2.

Parimenti il praticante dovrà tempestivamente comunicare all'Ordine se muti l'orario in cui frequenta lo studio del dominus per lo svolgimento del tirocinio, ovvero ancora cambino le condizioni dell'attività lavorativa ovvero di studio post-universitario dal medesimo svolta contemporaneamente allo svolgimento della pratica forense.

Ove il praticante che svolga il tirocinio presso avvocato iscritto ad altro Ordine intenda trasferirsi presso un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Vicenza e quindi iscriversi al relativo Registro dei praticanti, dovrà allegare alla relativa istanza, da rivolgersi al Consiglio, il certificato dell'Ordine di provenienza che attesti il regolare svolgimento della pratica fino a quel momento e la dichiarazione dell'avvocato presso il quale svolgerà la pratica che attesti di ospitarlo a tal fine da quel momento in poi. Ove tale contestualità non risulti, il Consiglio dell'Ordine si riserva di rilasciare il certificato di compiuta pratica solo ove il tempo trascorso tra le due date – che non potrà in ogni caso eccedere i trenta giorni, pena l'inefficacia del periodo di pratica già compiuto ai sensi dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2016 n. 70 - sia recuperato con un ulteriore periodo di tirocinio da svolgersi alla fine del periodo dei diciotto mesi computati dalla data della prima iscrizione.



Art. 5

Dopo che sia stata deliberata la sua iscrizione al Registro, al praticante sarà consegnato il “Libretto di pratica professionale” (ovvero le relative credenziali di accesso quando esso sarà costituito in formato digitale), che è nominativo e che egli ha il dovere di compilare in ogni sua parte con diligenza, correttezza e tempestività al fine di vedere compiutamente certificato il periodo di pratica, previa vidimazione del Consiglio allo scadere del primo e del secondo semestre.

L'attività svolta ai fini della pratica sarà valida a far data dalla delibera di iscrizione del praticante nel relativo Registro.

Art. 6

Il tirocinio forense deve essere svolto con le modalità di cui all'art. 3 D.M. 16 marzo 2016, n. 70 e consta di diciotto mesi effettivi di pratica continuativa a decorrere dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

L'interruzione del tirocinio sarà giustificata e non darà luogo alla cancellazione dal Registro speciale, solo se ricorrano e siano fatti tempestivamente constare i motivi di cui all'art. 7 del D.M. 17 marzo 2016, n. 70, cui si rinvia integralmente.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni, il dominus è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine

CAPO II

Il tirocinio all'interno di uno studio professionale

Art. 7

L'avvocato può ammettere praticanti a frequentare il suo studio ai fini dello svolgimento della pratica forense solo se sia iscritto all'albo da più di cinque anni e risulti in regola con l'adempimento del proprio obbligo formativo ai sensi dell'art. 25, co. 7, Regolamento CNF 16 luglio 2014 n. 6 e successive modifiche.

Il dominus deve assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso, assegnando al praticante, all'interno dello studio, uno spazio idoneo e adeguatamente attrezzato per lo svolgimento dell'attività professionale.



Il dominus è impegnato, in ossequio ai principi di correttezza e lealtà, a seguire il praticante con attenzione e disponibilità al fine di contribuire alla sua formazione professionale e deontologica, incoraggiando la partecipazione del medesimo alla Scuola Forense, consentendogli di assistere alle udienze, di esaminare gli incarti di studio delle cause o delle pratiche alla cui trattazione il praticante sia stato invitato a collaborare o partecipare e di presenziare, quando sia opportuno e consentito dal cliente, ai colloqui con lo stesso nei quali vengano espressi pareri o valutate le strategie difensive.

Il praticante dovrà frequentare lo studio del dominus per almeno 20 ore settimanali, secondo l'orario dettagliato con la richiesta di iscrizione al Registro.

Al praticante non può essere affidata in misura esclusiva o prevalente attività di mera segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria finalizzata all'integrazione degli incartamenti affidatigli.

Ai sensi dell'art. 41, co. 11, L.P.F. è dovuto al praticante il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio per il quale opera, ivi comprese le spese per trasferte in automobile; decorso il primo semestre, possono essergli riconosciuti con apposito contratto un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale, dato e tenuto conto del suo utilizzo dei sevizi e delle strutture dello studio.

Il dominus è tenuto a verificare e confermare la veridicità delle relazioni e dello svolgimento delle attività annotate sul libretto di cui infra, garantendo la conoscenza delle questioni giuridiche trattate.

L'attestazione da parte del dominus di circostanze inerenti l'effettività della pratica non corrispondenti al vero, anche in sede di sottoscrizione delle attività annotate sul libretto di pratica professionale, costituisce illecito disciplinare.

Art. 8

Onde far constare il requisito della assiduità di cui all'art.3 del D.M. 17 marzo 2016, n. 70, il praticante, che frequenterà lo studio del dominus ovvero opererà sotto la sua diretta supervisione per almeno 20 ore settimanali, dovrà partecipare a ed annotare nel libretto:

- a) **almeno 10 udienze per trimestre** di pratica e, quindi, almeno 20 udienze per semestre (avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, ivi compresa la giurisdizione tributaria, avanti al mediatore ex L. 28/2010 - eccezion



fatta per l'incontro di prima convocazione -, avanti ad arbitri), di cui almeno 5 udienze civili avanti al Tribunale o alla Corte d'Appello e almeno 5 udienze penali avanti al Tribunale (comprese quelle avanti al G.I.P. al G.U.P., al Tribunale di Sorveglianza, al magistrato di Sorveglianza e al tribunale del Riesame), alla Corte d'Assise o alla Corte d'Appello; nel libretto non possono essere riportate più di due udienze al giorno, fatta eccezione per casi particolari di cui il praticante abbia dato al Consiglio preventiva comunicazione. Non sarà ritenuta valida l'assistenza alle udienze ove sia disposto un mero rinvio; per la materia civile, non sarà ritenuta valida l'assistenza alle udienze di spedizione della causa a sentenza senza discussione orale ovvero di mera lettura del dispositivo; per la materia penale, non sarà ritenuta valida l'assistenza alle udienze in cui il procedimento viene definito per oblazione.

La presenza del praticante alle udienze civili e a quelle penali (delle quali egli annota i dati indicati nella pertinente sezione del libretto, eccezion fatta per i nominativi delle parti, che saranno omessi) viene attestata dal verbale di udienza - nel quale di tale presenza è dato atto ai fini della pratica forense e che può essere richiesto dal Consiglio per verificare le annotazioni apposte sul libretto - e dalla firma del dominus nonché del diverso difensore che abbia partecipato all'udienza.

Le udienze di altro tipo sono annotate con il numero di ruolo, l'autorità officiante, la data, la descrizione dell'attività svolta. La presenza del praticante è attestata dalla sottoscrizione del dominus, nonché del diverso difensore che abbia partecipato all'udienza, nell'apposito riquadro. Si ometterà l'indicazione dei nominativi delle parti.

Ai fini della pratica saranno considerate valide anche le udienze cui il dominus partecipi quale sostituto ovvero domiciliatario, sempre che non consistano in un mero rinvio.

I praticanti abilitati al patrocinio ovvero al patrocinio sostitutivo potranno attestare le udienze che essi stessi abbiano svolto con la sola presentazione di copia del verbale di udienza.

Il praticante che, impegnato anche in attività lavorative estranee alla pratica forense, indichi nel libretto l'assistenza ad udienze tenutesi in coincidenza temporale con l'attività di lavoro, dovrà fornire documentazione scritta del titolo

per il quale egli ha potuto assentarsi dalle attività lavorative estranee al tirocinio in dette occasioni.

- b) **gli atti processuali e stragiudiziali** alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato, da elencare nell'apposita sezione del libretto; di questi atti il Consiglio potrà chiedere copia per verificare la veridicità delle dichiarazioni;
- c) **le questioni giuridiche** di maggior interesse alla cui trattazione egli ha assistito o collaborato – nel numero minimo di due, una in materia civile e una in materia penale, per ogni semestre – sotto forma di pareri datati e sottoscritti, nei quali deve essere esposta almeno succintamente la fattispecie affrontata in concreto. Le questioni giuridiche vanno elencate nell'apposita sezione del libretto mentre i pareri relativi, in fogli dattiloscritti, saranno allegati al medesimo;
- d) **la frequenza ad almeno l'80% delle lezioni** della Scuola Forense (almeno una delle quali verta su materia obbligatoria ai sensi dell'art.12, co. 4 regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6), da attestarsi, come gli ulteriori adempimenti previsti in suo riguardo, nella apposita sezione del libretto ove le lezioni frequentate (e le eventuali verifiche superate), andranno indicate in un elenco che il praticante sottoscriverà assumendosene personale responsabilità, consapevole che la presenza ad esse viene altresì rilevata d'ufficio. Il praticante che ne abbia diritto chiede di essere esonerato, anche parzialmente, dalla frequenza della Scuola Forense con istanza da redigersi sul libretto, in calce alla quale sarà apposta, ove ne ricorrano i requisiti, l'accordata esenzione. Il praticante, avendo il dovere di frequentare le lezioni della Scuola Forense, ha a questo fine, e previo accordo con il dominus, il diritto di assentarsi dallo studio dove svolge il tirocinio.

Il Consiglio dell'Ordine, per verificare l'effettivo svolgimento della pratica professionale da parte degli iscritti al Registro dei praticanti, si riserva la facoltà di effettuare controlli individuali, anche richiedendo i verbali di udienza, eventuale documentazione integrativa, o convocando i praticanti.

Art. 9

Sempre onde permettere al Consiglio dell'Ordine il prescritto vaglio sulla assiduità e diligenza nello svolgimento della pratica, alla fine di ciascun semestre di tirocinio il praticante dovrà redigere una relazione contenente informazioni di carattere generale



sull'attività svolta e sui casi esaminati. Nella relazione del terzo semestre dovrà essere trattata anche una questione deontologica venuta in rilievo nel corso del tirocinio.

La relazione dovrà essere datata, sottoscritta dal praticante e dal dominus e indirizzata al Consiglio dell'Ordine.

CAPO III

Altre modalità di svolgimento del tirocinio

Art. 10

L'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari

La possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante gli studi universitari è subordinata all'avvenuta stipula, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, di apposita convenzione con le facoltà di Giurisprudenza frequentata da chi voglia farne richiesta, ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2017, n. 70.

L'istanza va redatta sull'apposito modulo, reperibile sul sito dell'ordine www.ordineavvocatovicenza.it e distinto per ciascuna delle facoltà con le quali sia stata stipulata la necessaria convenzione.

3. Anche al praticante studente universitario, che sarà iscritto in apposita sezione del Registro dei praticanti avvocati di cui al punto 1, sarà consegnato il libretto di pratica professionale, che andrà compilato con le medesime modalità previste per il tirocinio ordinario (cfr. art. 8), seppur con le riduzioni (ad esempio in riguardo al numero di udienze necessarie a comprovare l'assiduità della pratica) stabilite dalla convenzione applicabile.

Art. 11

Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato

Ai sensi dell'art. 24, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, i laureati in giurisprudenza possono svolgere parte del tirocinio forense presso l'Avvocatura dello Stato.

In tal caso dovranno rivolgere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, o del diverso foro presso la quale è istituita la sede centrale o distrettuale di quell'ente) la propria richiesta di iscrizione al Registro dei praticanti.

Ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante che abbia svolto parte del tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato deve in ogni caso, ai sensi dell'art. 41 co. 5

lett. b) L.P.F., svolgere o aver svolto almeno sei mesi di pratica all'interno di uno studio professionale.

Art. 12

Il tirocinio presso l'ufficio legale di enti pubblici

Ai sensi dell'art. 41, co. 5 lett. b) L.P.F., il praticante può chiedere di svolgere la pratica presso l'ufficio legale di un ente pubblico, retto da un avvocato iscritto nell'apposito elenco speciale annesso all'albo di cui all'art. 23 L.P.F.. Dovrà a tal fine essere iscritto presso il Registro dei praticanti dell'ordine presso il quale è iscritto quell'avvocato, che dovrà risultare in regola con l'adempimento del proprio obbligo formativo e lo attesterà in apposita dichiarazione da allegarsi alla richiesta di iscrizione.

A che sia rilasciato il certificato di compiuta pratica, il praticante che abbia svolto parte del tirocinio presso l'ufficio legale di un ente pubblico deve in ogni caso svolgere o aver svolto almeno sei mesi di tirocinio ordinario (i.e. svolto all'interno di uno studio professionale).

Art. 13

Il tirocinio presso gli uffici giudiziari

I laureati in giurisprudenza, che risultino iscritti nel Registro dei praticanti avvocati e svolgano, anche contestualmente, almeno sei mesi di pratica forense presso un avvocato iscritto all'ordine, possono svolgere attività di praticantato presso gli uffici giudiziari, ai sensi e con le modalità previste dal D.M. 17 marzo 2016 n. 58 e dall'art. 73, D.L. 63/2013.

Quando la relativa domanda sia accolta, il capo dell'ufficio comunica al Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il quale il praticante avvocato è iscritto la data in cui il tirocinio presso l'ufficio giudiziario deve avere inizio.

Nel Registro dei praticanti è indicato l'ufficio giudiziario presso il quale il praticante svolge il tirocinio.

Ai fini della pratica forense, il praticantato presso gli uffici giudiziari potrà al massimo sostituire 12 mesi di tirocinio ordinario. Resta fermo l'obbligo di espletare i restanti 6 mesi all'interno di uno studio professionale.

Art. 14

Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali

Ai sensi dell'art. 41, co. 9 L.P.F., il diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 17 D. Lgs. 17 novembre 1997 n. 398 e successive modificazioni è valutato, ai fini della pratica forense, come equivalente a 12 mesi di tirocinio.

Il certificato di compiuta pratica sarà rilasciato a chi sia in possesso di detto diploma se consti la sua iscrizione al Registro dei praticanti e risulti che egli abbia svolto per almeno 6 mesi il tirocinio all'interno di uno studio professionale.

Art. 15

Il tirocinio in altro Paese dell'Unione Europea

Ai sensi dell'art. 6 D.M. 17 marzo 2016 n. 70, se il praticante iscritto al Registro dei praticanti intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione Europea, ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine e ne certifica l'effettività con le modalità di cui alla medesima norma.

A che sia rilasciato il certificato di compiuta pratica, il praticante che abbia svolto parte della pratica in altro Paese dell'Unione Europea deve svolgere altri 12 mesi di tirocinio, di cui almeno 6 all'interno di uno studio professionale.

CAPO IV

Il patrocinio sostitutivo

Art. 16

Ove il praticante, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, intenda, ai sensi dell'art. 41 co. 12 L.P.F., esercitare attività professionale in sostituzione del dominus, o anche di altri avvocati anch'essi iscritti all'Ordine da almeno cinque anni, può preventivamente autorizzare dal Consiglio dell'Ordine mediante istanza da formularsi mediante l'apposito modulo, rinvenibile sul sito dell'ordine (www.ordineavvocaticenza.it), cui andrà allegata la dichiarazione sottoscritta dallo o dagli avvocati sostituendi con la quale essi attestano la sussistenza dei requisiti di cui sopra. Il Consiglio provvederà ai sensi dell'art. 9 D.M. 17 marzo 2016 n. 70.

A seguito dell'autorizzazione e prima di intraprendere l'esercizio della professione, il praticante dovrà assumere avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta,



l'impegno solenne di cui all'art. 8 L.P.F., siccome disposto dall'art. 9, co. 3 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70, cui si rinvia.

Il praticante che sia stato abilitato al patrocinio sostitutivo sarà inserito nell'apposito elenco, allegato al Registro dei praticanti, cui potrà chiedere di rimanere iscritto anche dopo avere conseguito il certificato di compiuta pratica, ma non per più di cinque anni dal conseguimento di esso, con istanza da redigersi sul modulo reperibile sul sito dell'ordine (www.ordineavvocaticenza.it) e sempre che elegga domicilio presso un avvocato iscritto a questo Ordine.

CAPO V

Il certificato di compiuta pratica

Art. 17

Ai fini della convalida semestrale, il praticante deve presentare alla segreteria dell'Ordine presso il Tribunale (Via Ettore Gallo 24, Vicenza) il libretto, completo in ogni sua parte nonché corredato dei verbali di causa, dei pareri e delle relazioni, entro 30 giorni dal compimento del semestre di tirocinio.

La mancata o ritardata presentazione del libretto entro detto termine può comportare l'apertura, da parte del Consiglio dell'Ordine, di un procedimento per cancellazione dal Registro speciale per ingiustificata interruzione della pratica forense, rimanendo con ciò privo di effetti il periodo di pratica già compiuto (cfr. art. 4 del D.M. 17 marzo 2016, n. 70).

Non saranno comunque prese in considerazione per il semestre da verificare le udienze cui il praticante attesterà di avere partecipato ove successive alla scadenza di quel semestre.

Insieme al libretto dovrà essere presentata una dichiarazione sottoscritta dal dominus (o dai diversi dominus presso i quali il praticante abbia svolto il tirocinio) attestante l'effettivo orario di frequenza dello studio. Parimenti dovrà essere sottoscritto dal dominus anche l'eventuale foglio integrativo con l'elenco delle udienze cui il praticante abbia partecipato. La segreteria non è tenuta ad accettare libretti incompleti, postdatati o privi della documentazione richiesta.

In ordine al rilascio del certificato di compiuta pratica si rinvia a quanto disposto dall'art. 8, co. 6 D.M. 17 marzo 2016, n. 70.

Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, e sempre che elegga domicilio presso lo studio di un avvocato iscritto all'ordine, il praticante può rimanere iscritto –



al massimo per altri cinque anni - al Registro (o al relativo Elenco, se abilitato al patrocinio sostitutivo) ove ne faccia apposita richiesta, da redigersi sul modulo reperibile sul sito dell'ordine (www.ordineavvocatovicenza.it).

L'indicazione, da parte del praticante, di circostanze non corrispondenti al vero nel libretto di pratica professionale, nelle comunicazioni verso l'Ordine o nelle relazioni semestrali comporta il diniego della convalida e costituisce illecito disciplinare.